



COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA
Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 26 in data 29.09.2010

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e le concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II - DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 4 Occupazione di suolo pubblico
- Art. 5 Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 6 Scarico di rottami e di detriti
- Art. 7 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 8 Installazione di tende solari
- Art. 9 Installazione di vetrine
- Art. 10 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 11 Commercio su aree pubbliche
- Art. 12 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 13 Installazioni di chioschi ed edicole
- Art. 14 Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art. 15 Collocamento di condutture

CAPO III - POSTEGGI NELLE AREE CHIUSE E/O DELIMITATE DI PROPRIETA' COMUNALE NON APERTE AL PUBBLICO

- Art. 16 Disciplina aree non adibite in via esclusiva al pubblico transito
- Art. 17 Funzioni
- Art. 18 Circolazione all'interno delle aree
- Art. 19 Cautele nella sistemazione del veicolo e accorgimenti
- Art. 20 Responsabilità
- Art. 21 Inadempienze
- Art. 22 Repressione degli abusi e sanzioni

CAPO IV - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 23 Disposizioni di carattere generale
- Art. 24 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art. 25 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
- Art. 26 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 27 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- Art. 28 Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 29 Sgombero della neve
- Art. 30 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art. 31 Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed Industrie su aree pubbliche

- Art. 32 Pulizia delle vetrine
- Art. 33 Disposizioni riguardanti gli animali
- Art. 34 Divieto di insozzamento delle pubbliche vie
- Art. 35 Volantinaggio
- Art. 36 Divieto di segatura e spaccatura di legna

CAPO V - DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 37 Manutenzione degli edifici
- Art. 38 Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- Art. 39 Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 40 Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 41 Depositi in proprietà privata
- Art. 42 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 43 Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 44 Bagni
- Art. 45 Bestie macellate e trasporto carni
- Art. 46 Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 47 Viali e giardini pubblici
- Art. 48 Parco giochi e aree attrezzate
- Art. 49 Vasche e fontane
- Art. 50 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
- Art. 51 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO VI - QUIETE PUBBLICA

- Art. 52 Inquinamento acustico
- Art. 53 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- Art. 54 Rumori nei locali pubblici e privati
- Art. 55 Uso di strumenti sonori
- Art. 56 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- Art. 57 Venditori e suonatori ambulanti
- Art. 58 Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
- Art. 59 Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
- Art. 60 Suono delle campane
- Art. 61 Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili
- Art. 62 Carovane di nomadi

CAPO VII - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 63 Sicurezza urbana e pubblica incolumità
- Art. 64 Prevenzione dei danneggiamenti
- Art. 65 Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi e uso di mezzi recanti molestia
- Art. 66 Pericolo di incendi, accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile
- Art. 67 Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi
- Art. 68 Animali pericolosi - Cani
- Art. 69 Strumenti da taglio
- Art. 70 Trasporti di oggetti scomodi o pericolosi
- Art. 71 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici
- Art. 72 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- Art. 73 Manutenzione di aree di pubblico transito

- Art. 74 Materiale di demolizione
Art. 75 Insegne, persiane, vetrate di finestre
Art. 76 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
Art. 77 Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

CAPO VIII – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art. 78 Cortei funebri - Processioni - Manifestazioni

CAPO IX - SANZIONI

- Art. 79 Accertamento delle violazioni e sanzioni
Art. 80 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità
Art. 81 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità
Art. 82 Sequestro e custodia di cose

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 83 Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Disciplina della polizia urbana

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovra intendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.
3. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2
Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco, o un Assessore all'uopo delegato che vi sovrintende, ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale, dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. nell'ambito delle relative mansioni, nonché da soggetti a ciò abilitati da leggi speciali. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3
***Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni
previste dal presente regolamento***

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
 - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte osservando quanto disposto dalle norme sul bollo.

CAPO II
DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4
Occupazione di suolo pubblico

1 Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2 Il regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, informato ai criteri di cui all'art. 63, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, fra l'altro, compiutamente:

- a) la procedura da seguire, osservate le norme di legge in materia, per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'atto di concessione;
- b) la determinazione delle tariffe;
- c) il pagamento del canone;
- d) le agevolazioni;
- e) l'accertamento e le sanzioni;
- f) il periodo transitorio.

Art. 5
Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

4. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 6
Scarico di rottami e di detriti

1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere, dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

Art. 7

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

- 1.L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.
- 2.Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.
- 3.I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.
- 4.L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.
- 5.I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 8

Installazione di tende solari

- 1.Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni insistenti su suolo pubblico o privato ma sottoposto a servitù di pubblico passaggio, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt 2,20.
- 2.La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle tende installate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- 3.Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 cm.
- 4.Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.
- 5.Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
- 6.Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.
- 7.Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 9

Installazione di vetrine

- 1.L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.
- 2.In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 10

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono vietate senza la preventiva autorizzazione della autorità competente.

Art. 11

Commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso stabiliti.

Art. 12

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia Locale.

Art. 13

Installazione di chioschi ed edicole

1. La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Locale.

2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 14

Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

2. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 15

Collocamento di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

7. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III

POSTEGGI NELLE AREE CHIUSE E/O DELIMITATE DI PROPRIETA' COMUNALE NON APERTE AL PUBBLICO

Art. 16

Disciplina aree non adibite in via esclusiva al pubblico transito

1. Il Comune per quanto concerne le aree di sosta all'interno di sue esclusive proprietà o in suo possesso, quali: cortili di istituti scolastici, di asili, od altre aree appositamente delimitate, ove è escluso l'accesso al pubblico transito o comunque lo stesso trova oggettive limitazioni, si riserva di adibirle alla sosta, laddove questa sia possibile e non crei disturbo alle attività scolastiche, a veicoli di sua proprietà o a favore di veicoli di proprietà di dipendenti della civica amministrazione, di istituti scolastici, di associazioni di volontariato o di organi elettivi nell'espletamento delle funzioni istituzionali, nel limite della capienza delle stesse, nonché ad altre categorie di utenti in base a fondate e motivate esigenze.

2. L'autorizzazione alla sosta, che sarà consentita nei luoghi e con le modalità disposte dalla Giunta Comunale, sarà rilasciata a cura del Comando della Polizia Locale, nei limiti di cui al comma precedente. Agli autorizzati verrà rilasciato apposita tessera/contrassegno comprovante la titolarità all'accesso e alla sosta, che dovrà essere esposta/o in maniera chiara e visibile.

3. L'accesso da parte di veicoli non autorizzati così come la collocazione dei veicoli in aree non destinate alla sosta, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 22.

Art. 17

Funzioni

1. All'interno delle aree di cui al presente regolamento, per quanto attiene le funzioni di regolamentazione, disciplina accesso e quant'altro in esso previsto, con particolare riguardo all'osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'intera materia, il Comune esercita le potestà di cui all'articolo 823 comma 2° del codice civile.

Art. 18
Circolazione all'interno delle aree

1. Nell'accesso al parcheggio e durante il transito all'interno del medesimo, ogni fruitore dovrà comportarsi con prudenza rispettando le usuali norme di circolazione stradale, muovendosi a velocità ridotta e prestando particolare attenzione ai pedoni eventualmente in transito. Detti utenti, dovranno, altresì, rispettare la segnaletica verticale ed orizzontale ivi apposta nonché le istruzioni affisse all'interno del parcheggio e le direttive fornite a voce dal personale addetto o degli organi di Polizia Locale.

Art. 19
Sistemazione del veicolo e accorgimenti

1. Lo stazionamento dovrà avvenire in modo corretto e secondo l'orientamento predisposto dalla segnaletica orizzontale ove presente, rispettando le apposite linee tracciate sul manto stradale e delimitanti lo spazio di sosta; in ogni caso la collocazione del veicolo dovrà avvenire in modo da non recare intralcio consentendo l'agevole accesso alla sosta da parte di altri veicoli senza impedire il recesso di quelli già in sosta.
2. Eventuali irregolarità comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 22 e l'eventuale recidiva comporterà l'immediata decadenza dalla titolarità del diritto di accesso e sosta, fatta comunque salva la possibilità di rimozione forzata del veicolo, in modo da porre termine all'irregolarità, con le modalità di cui al successivo articolo 22.
3. I singoli utenti dovranno evitare di creare situazioni di intralcio o di pericolo o di causare danno alle infrastrutture esistenti.
4. Lasciando il veicolo in sosta, il conducente dovrà curarsi di azionare il freno di stazionamento, nonché di chiudere accuratamente le porte del veicolo. Inoltre non dovranno essere lasciati all'interno del veicolo prodotti infiammabili, sostanze pericolose, oppure animali.

Art. 20
Responsabilità

1. Gli utenti dovranno evitare di arrecare danno agli altri veicoli, nonché alle strutture stradali ed ai manufatti ed arredi esistenti. Nel caso l'utente abbia arrecato un qualsiasi danno dovrà avvertire immediatamente la Polizia Locale.
2. La Civica Amministrazione è completamente manlevata da eventuali responsabilità per danni provocati a terzi da altri veicoli durante le manovre inerenti il transito, il parcheggio, oppure per lo stazionamento non corretto del veicolo, da parte dell'utenza.
3. L'Amministrazione è altresì esente da responsabilità per eventuali danneggiamenti od altri illeciti perpetrati nei confronti dei veicoli parcheggiati nelle aree suddette.

Art. 21
Inadempienze

1. Nel caso di accertata inosservanza delle presenti prescrizioni, nonché in caso di qualsiasi situazione di irregolarità, è in facoltà della Civica Amministrazione concedente, stabilire la decadenza dell'utente titolare con conseguente annullamento del contrassegno/tessera a suo tempo rilasciato/a.

Art. 22

Repressione degli abusi e sanzioni

1. In caso di eventuale accesso e sosta abusivi, sosta al di fuori delle aree a tal fine destinate, nonché di fruizione nonostante l'avvenuta decadenza, la civica Amministrazione, quale primario gestore dell'area, potrà procedere, direttamente alla rimozione e trasporto del veicolo all'esterno delle aree con spese a carico del soggetto proprietario del veicolo abusivamente introdotto e parcheggiato, con le stesse modalità richiamate agli articoli precedenti del presente regolamento e dal successivo comma 2.
2. Nei casi di cui al comma precedente gli organi di polizia provvedono a far custodire il veicolo presso il deposito convenzionato con le stesse modalità e tempi di cui al codice della strada e relativo regolamento d'esecuzione.
3. È vietato l'accesso ai veicoli non autorizzati anche nel caso in cui tale manovra non sia finalizzata alla collocazione in sosta del veicolo.
4. È altresì vietato ogni atto e comportamento finalizzato ad impedire od ostacolare il regolare funzionamento del sistema automatizzato di apertura/chiusura.
5. L'inosservanza delle prescrizioni, divieti, obblighi di cui al presente capo III, fatta salva l'applicazione esclusiva delle norme di cui al codice della strada, laddove tale disciplina risulti operante, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal capo IX del presente regolamento, con l'applicazione dei criteri di cui alle legge 24 novembre 1981, n° 689, ivi compresa la rimozione del veicolo se prevista.

CAPO IV NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 23

Disposizione di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.
2. Le modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati Approvato con D.C.C. n. 49 del 02.11.2007, modificato con D.C.C. n. 09 del 25.03.

Art. 24

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. È proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 25

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

1.E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura salvo diverso accordo con la Civica Amministrazione.

Art. 26

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1.I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini, dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 27

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

1.E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

2.Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

3.Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 28

Trasporto di materiale di facile dispersione

1.Il Trasporto di materiale di facile dispersione deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico o privato ma sottoposto a servitù di pubblico passaggio.

2.Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto su pubbliche vie, vengono a cadere materiali sul suolo pubblico o privato ma sottoposto a servitù di pubblico passaggio, questi dovranno essere immediatamente rimossi a cura dei responsabili.

Art. 29

Sgombero della neve

1.I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di

rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

2.E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

3.Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 30

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

1.E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

2.Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 31

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

1.E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 32

Pulizia delle vetrine

1.L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino all'ora successiva a quella di apertura, purchè sotto costante vigilanza dell'operatore addetto alla pulizia che dovrà adeguatamente segnalare l'ingombro e rimuovere l'ostacolo nel caso di sospensione o interruzione del lavoro.

Art. 33

Disposizioni riguardanti gli animali

1.E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di animali di evitare che questi ultimi sporchino il suolo pubblico, aperto al pubblico o privato, ma soggetto a servitù di pubblico passaggio, provvedendo senza ritardo, a rimuovere completamente le deiezioni degli stessi ed a depositarli nei pubblici raccoglitori di rifiuti.

2.Chiunque conduca animali nei luoghi di cui sopra, dovrà essere munito di strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni.

3.Agli stessi è fatto obbligo di mostrare agli organi di vigilanza detti strumenti.

4.Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle persone non vedenti.

5.E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare, foraggiare animali in luogo pubblico, aperto al pubblico, o privato ma soggetto a servitù di pubblico passaggio, salva apposita autorizzazione comunale.

6.E' vietato lasciar vagare in luogo pubblico, aperto al pubblico, o privato ma soggetto a servitù di pubblico passaggio, animali da cortile o da stalla.

7.Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

8. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, gli animali da cortile e da soma dovranno essere detenuti in maniera tale da impedirne il loro sconfinamento sui fondi confinanti e sulle strade vicinali adottando tutti gli accorgimenti utili a prevenire tale fenomeno.

9. Le violazioni di cui al comma 1 sono punite ai sensi dell'art. 48 co. 1 lett. b) del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani assimilati, approvato con D.C.C. n. 49 del 2.11.2007.

Art. 34

Divieto di insozzamento delle pubbliche vie

1. È vietato qualunque comportamento che determini un insozzamento delle pubbliche vie. Per le violazioni al presente regolamento e alle disposizioni del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con D.C.C. n. 49 del 2.11.2007, che siano di proporzioni tali da determinare l'insozzamento delle pubbliche vie, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 3 comma 6 della Legge n. 94 del 15.07.2009, di € 500,00 (cinquecento/00).

Art. 35

Volantinaggio

1. È consentito esclusivamente il volantinaggio a mani dei destinatari. È vietato riporre volantini sulle auto in sosta. È vietato riporre pubblicità nelle cassette per la corrispondenza nel caso in cui l'utente o il condominio segnali espressamente il diniego. Sono escluse da tale divieto le comunicazioni di Enti Pubblici o di Aziende Pubbliche effettuate alla cittadinanza per gravi e comprovati motivi.

Art. 36

Divieto di segatura e spaccatura della legna

1. Sul suolo pubblico o privato ma soggetto a servitù di pubblico passaggio, è vietato segare e spaccare legna.

CAPO V

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 37

Manutenzione degli edifici

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

2. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.

4. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

5.E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

6.I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Art. 38

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1.Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e dovrà essere vietato se di nocimento alla tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica, dell'arte e della storicità dei luoghi.

2.Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

3.Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 39

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1.Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

2.A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 40

Ornamento esterno ai fabbricati

1.Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2.Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 41

Depositi in proprietà privata

1.Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 42
Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.
2. È vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Art. 43
Spolveramento di panni e tappeti

1. È vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.
3. È rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.
4. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né, arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 44
Bagni

1. L'autorità competente determina con speciali ordinanze i luoghi in cui è vietato bagnarsi.

Art. 45
Bestie macellate e trasporto carni

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito tramite mezzi idonei o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario, in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 46
Pattumiere e recipienti con rifiuti

1. È vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti, al di fuori dei casi previsti per le modalità di espletamento del servizio di raccolta.

Art. 47
Viali e giardini pubblici

1. Nei viali, nei giardini pubblici e nelle strutture sportive è vietato: a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli o altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti con le modalità di cui all'art. 68

del presente regolamento; b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli; c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie; d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti; e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi; f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità; g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

4. Le aiuole private ubicate nel centro abitato e confinanti con strade pubbliche devono essere mantenute in condizioni tali che a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, non nuocciano all'estetica ed al decoro della città.

Art. 48

Parco giochi e aree attrezzate

1) L'accesso al Parco Giochi Comunale e alle aree attrezzate, nonché le modalità di fruizione delle strutture sono disciplinate come segue:

a) Il parco giochi è aperto al pubblico nei giorni e negli orari stabiliti per i diversi periodi dell'anno dalla Giunta Comunale;

b) Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, solo dai bambini di età compresa nella fascia indicata sui giochi stessi.

c) Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale;

2. All'interno del Parco giochi è vietato:

- introdurre cani e altri animali, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
- introdurre biciclette o altri velocipedi ad eccezione dei tricicli e piccole biciclette in uso a bambini di età inferiore ad anni 7;
- introdurre qualunque tipo di veicolo o mezzo a motore (esclusi eventuali mezzi utilizzati per la manutenzione del parco, per lo scarico di materiali o per esigenze connesse a particolari manifestazioni od evenienze);

3. È altresì vietato:

- fumare all'interno del parco giochi;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori dei cestini porta rifiuti;
- utilizzare fiamme o accendere fuochi o giochi pirici;
- giocare a pallone;
- soddisfare bisogni fisiologici;
- danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco;
- trattenersi all'interno dell'area cintata al di fuori degli orari di apertura al pubblico.

Art. 49

Vasche e fontane

1.E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
2.E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 50

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

1.E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle altrui abitazioni private.
2.E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3.Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità, quali bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico;
4.Nelle strade e aree pubbliche o private, ma soggette ad uso pubblico, è vietato avere atteggiamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare con comportamenti quali sdraiarsi a terra , avvicinarsi ai veicoli in circolazione, causare disturbo alle persone presso le abitazioni, luoghi di cura, di culto; tutto ciò anche effettuando la questua , vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di parti di veicoli.
5.È vietato somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli , in particolare ai piccioni, ed abbandonare alimenti destinati ad animali al di fuori dei casi in cui ciò sia consentito da altre disposizioni e nei luoghi e con le modalità da queste previste.

Art. 51

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

1.I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico dovranno, se così disposto con apposita ordinanza Sindaco, recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.
2.La stessa disposizione potrà essere estesa, con apposita ordinanza del Sindaco, anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.
3.La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.
4.E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO VI QUIETE PUBBLICA

Art. 52

Inquinamento acustico

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete, visto il “Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose”, approvato con D.C.C. n. 8 del 25.3.2009 ed esclusivamente per quanto da questo non diversamente disposto, viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 53

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

1. Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

2. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

3. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

Art. 54

Rumori nei locali pubblici e privati.

1. Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 55

Uso di strumenti sonori

1. È vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

2. In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

3. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal regolamento Comunale per le attività rumorose (approvato con D.C.C. n. 8 del 25.03.2009) in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, in assenza di apposita autorizzazione, è vietata qualsiasi forma di pubblicità e diffusione sonora a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi di amplificazione ivi compresi gli impianti stereo degli autoveicoli.

Art. 56

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 57

Venditori e suonatori ambulanti

1. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, nè successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

2. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Locale.

3. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

4. Le attività di cui sopra, salvo autorizzazione in deroga rilasciata dagli uffici comunali competenti in occasione di eventi particolari, sono vietate dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo.

Art. 58

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Art. 59

Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

1. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

2. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani o altri animali non detenuti conformemente al disposto dell'art. 68 del presente regolamento. I cani da guardia dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

3. Nel caso sopraddetto, gli organi di vigilanza, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Art. 60

Suono delle campane

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

2. Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono somnesso.

Art. 61

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore: a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13; b) al pomeriggio dalle ore 16 fino alla chiusura.

1. Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 62
Carovane di nomadi

1.La sosta di carovane di nomadi e l'occupazione del suolo da parte di caravan, autocaravan o veicoli simili, è consentita, fatti salvi provvedimenti diversi, esclusivamente negli spazi e con le modalità che saranno stabilite dal Sindaco.

CAPO VII
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 63
Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1.Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

2.Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni dello Stato in materia di Ordine Pubblico e Sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per la loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa delle stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

3.Al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate.

4.I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli con il loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività autorizzata ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne e collaborando in ogni caso con gli organi di vigilanza che dovranno essere attivati a cura dello stesso gestore, qualora l'opera di persuasione dallo stesso posta in essere non si riveli sufficiente a riportare la situazione alla normalità. E' fatto obbligo altresì ai gestori dei locali suddetti, al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.

5.L'amministrazione Comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 4, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali.

6.E' fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine e i corrimano delle gradinate.

Art. 64

Prevenzione dei danneggiamenti.

1.Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire le funzionalità, né recare danno con il proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

2.E' proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi e immergervi oggetti.

3.E' comunque proibito collocare sui muri o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.

4.E' proibito altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi su:

-barriere di protezione di monumenti;

-altri elementi di arredo urbano qualora ciò rechi intralcio alla circolazione pedonale e carrabile;

Art. 65

Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi e uso di mezzi recanti molestia.

1.E' fatto divieto di lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo, bagnando o imbrattando le persone, le aree pubbliche e recando fastidio a chiunque.

Art. 66

Pericolo di incendi, accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile

1.E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.

2.Ferme restando le norme in materia di prevenzione incendi è pure vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio, anche per edifici o aree private.

Art. 67

Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

1.E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati, ad eccezione del caso in cui tali attività siano espressamente autorizzate dalla competente Autorità.

Art. 68
Animali pericolosi - Cani

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.
2. Al fine di prevenire danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario o detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
 - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane che manifesti segni di insofferenza con possibile rischio per l'incolumità di persone o animali, e in ogni caso a richiesta degli organi di vigilanza;
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
3. I cani vaganti, non debitamente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza.
4. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

Art. 69
Strumenti da taglio

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 70
Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 71
Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocimento ad alcuno.
2. Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura posta a tutela della proprietà ed esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.
3. E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 72
Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

4. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda e dai relativi pluviali su suolo pubblico e di mantenere gli stessi in buono stato di conservazione e d'uso.

5. Gli Uffici Comunali competenti possono prescrivere in relazione a quanto disposto dai commi precedenti particolari lavori ritenuti necessari.

6. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 73

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

2. Ugual obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 74

Materiale di demolizione

1. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 75

Insegne, persiane, vetrate di finestre

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 76

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 77

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi della lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

CAPO VIII
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 78

Cortei funebri – Processioni - Manifestazioni

1.I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

2.Le processioni o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.

CAPO IX
SANZIONI

Art. 79

Accertamento delle violazioni e sanzioni

1.Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento, non espressamente sanzionate da altre norme e ove non diversamente stabilito in relazione alla singola fattispecie, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00 come previsto dall'art. 5 del Regolamento Comunale per le sanzioni amministrative approvato con D.C.C. n. 36 del 28.11.2008.

2.La violazione delle disposizioni degli articoli sotto indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative

Violazione	Importo		P.M.R.
	Minimo	Massimo	
Art. 6 – Scarico di rottami e di detriti	80,00	500,00	160,00
Art. 14 – Divieto di giochi sul suolo pubblico	50,00	500,00	100,00
Art. 15 – Collocamento di condutture	80,00	500,00	160,00
Art. 19 – Obblighi dei concessionari di occupazioni di aree pubbliche	80,00	500,00	160,00
Art. 27 – Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe	50,00	500,00	100,00
Art. 28 – Trasporto di materiale di facile dispersione	50,00	500,00	100,00
Art. 33 – Disposizioni riguardanti gli animali e art. 48 co. 1 lett.b) Reg. CSR	50,00	100,00	33,30

Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno			
Art. 33 – Disposizioni riguardanti gli animali e art. 48 co. 1 lett.b) Reg. CSR Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno, se il fatto avviene in giardini pubblici	150,00	500,00	167,67
Art. 38 – Collocamento di cartelli e iscrizioni	50,00	500,00	100,00
Art. 47 – Viali e giardini pubblici	50,00	500,00	100,00
Art. 48 – Parco giochi	50,00	500,00	100,00
Art. 55 co. 3 – Uso di strumenti sonori	50,00	500,00	100,00
Art. 58 – Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie	50,00	500,00	100,00
Art. 64 – Prevenzione dei danneggiamenti	50,00	500,00	100,00
Art. 65 – Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi e uso di mezzi recanti molestia	50,00	500,00	100,00
Art. 68 – Animali pericolosi – Cani	50,00	500,00	100,00
Art. 74 – Materiale di demolizione	80,00	500,00	160,00
Art. 76 – ripari ai pozzi, cisterne e simili	100,00	500,00	166,67

3. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00

4. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art. 81 o non vi ottempera nei termini previsti, o che in caso di ripristino o rimozione di opere, di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 500,00.

Art. 80

Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere eventuali opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata eseguibilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto verbale di accertamento.

2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere è soggetto alla sanzione di cui all'art. 79 co. 4. In caso di mancata ottemperanza si provvederà comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 81

Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

3. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento non sia di immediata attuabilità, o non sia comunque stato effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, imponendone così l'obbligo al trasgressore, ed invia copia del verbale con specifico rapporto al Responsabile del servizio competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

4. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 79 co.4 . In caso di mancata ottemperanza si provvederà comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 82

Sequestro e custodia di cose

5. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

5. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

6. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.07.1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

7. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

8. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo.